

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 39-13489

Fondazione Teatro Regionale Alessandrino. Approvazione delle modifiche allo Statuto.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Regionale Alessandrino, di cui la Regione Piemonte è socio Fondatore, ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto stesso, avendovi aderito con propria deliberazione n. 94 – 10413 del 22.12.2008.

Le modifiche allo Statuto sono così articolate:

Art. 3 (Fondatori e sostenitori)

- al comma 4 sono aggiunte le parole “nella misura stabilita in Bilancio di previsione”;
- al comma 5, dopo le parole “con lettera raccomandata a.r.,” sono aggiunte le parole “entro il termine di approvazione del Bilancio preventivo da parte dell’Assemblea dei Fondatori”;

Art. 5 (Esercizio economico e bilanci)

- al comma 3 sono aggiunte le parole “se nominato”;

Art. 6 (Organi)

il comma 4 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio Sindacale non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e sono rieleggibili”.

Art. 7 (Assemblea dei Fondatori)

comma 1:

- la lettera d) “nomina il Direttore” è abrogata e, di conseguenza, vengono modificate le successive lettere;
- la lettera i), ora lettera h), viene sostituita dalla frase “approva per ogni esercizio economico, il bilancio preventivo comprendente le quote di contributo dei membri per l’esercizio successivo e il conto consuntivo della Fondazione”;
- viene aggiunta una lettera i) riportante la frase “delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulle relative quote di partecipazione di cui all’art. 3.4”.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)

il comma 7 è abrogato e viene pertanto modificata la numerazione del comma seguente.

Art. 9 (Presidente)

al comma 3 viene abrogata la parola “anziano”.

Art. 10 (Il Direttore) viene sostituito dal seguente articolo

“Art. 10 (Direzione)

10.1 L’attività di Direzione della Fondazione è articolata in funzioni di carattere artistico e funzioni di carattere amministrativo e organizzativo.

10.2 È facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire che le funzioni di cui al comma 1 siano assegnate a un direttore unico o distintamente a un direttore artistico e a un direttore amministrativo e organizzativo.

10.3 Il direttore artistico e il direttore amministrativo e organizzativo devono possedere requisiti di comprovata professionalità ed esperienza almeno triennale nella direzione di Enti o attività teatrali, e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, a cui rispondono del loro operato.

10.4 Alla funzione di direzione artistica compete:

a) Svolgere attività di definizione delle manifestazioni teatrali e culturali della Fondazione, entro i limiti di budget annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e formalmente comunicati;

b) Predisporre la programmazione artistica della Fondazione, concordando e verificando con il direttore amministrativo e organizzativo il relativo piano economico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

10.5 Alla funzione di direzione amministrativa e organizzativa compete la responsabilità gestionale e organizzativa della Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:

a) Gestire il personale e stabilire l'organizzazione del lavoro, e curare gli adempimenti contrattuali e le relazioni sindacali;

b) Coordinare le attività amministrative della rete territoriale dei teatri gestiti dalla Fondazione;

c) Concordare con la direzione artistica il piano economico del programma artistico dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) Predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

10.6 Il direttore artistico e il direttore amministrativo e organizzativo operano sotto la coordinazione e il controllo del Presidente della Fondazione;

partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se richiesto, alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori”.

Art. 11 (Il Collegio sindacale)

Al comma 4 le parole “successivo alla nomina” sono sostituite dalle parole “della carica”.

Si dà atto che le modifiche sopra riportate saranno sottoposte all'Assemblea dei Fondatori per la loro approvazione definitiva, ai sensi del citato art. 7 comma 1 dello Statuto della Fondazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

(omissis)